



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 62

Roma, 4 aprile 2012

GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY PISTA
ANNO SPORTIVO 2011/12

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** il reclamo avanzato dalla Società H.C. Forte dei Marmi ad impugnazione dei provvedimenti del Giudice Unico Regionale Hockey Pista della Toscana contenuti nel C.U. n. 15 del 24 marzo 2012;
- CONSIDERATO** che i fatti emergenti dal rapporto arbitrale appaiono di una gravità particolare soprattutto in considerazione che trattasi di una manifestazione UD 13 dove, quindi, tutti coloro che orbitano nell'ambito sportivo dovrebbero insegnare (soprattutto i genitori) a far accettare l'esito del campo – compresi eventuali errori arbitrali – anziché essere loro i primi a comportarsi in maniera antitetica ai principi dello sport. Nella partita de quo – viceversa – il pubblico (rappresentato perlopiù dai genitori dei giocatori) ha proferito ripetutamente frasi e cori offensivi nei confronti dell'Ufficiale di Gara, dando l'esempio che si può immaginare ai ragazzi in campo;
- RILEVATO** altresì che la sanzione pecuniaria appare eccessivamente afflittiva, soprattutto considerando l'attuale crisi economica, e penalizzante per chi – comunque – cura i vivai giovanili;

DELIBERA

- di ridurre la sanzione pecuniaria a carico della Società A.S.D. HC Forte dei Marmi ad € 250,00 di ammenda, confermando per il resto – in toto- i provvedimenti per i quali è stato adito il sottoscritto G.U.N.;
- di restituire la metà della tassa di reclamo.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Hockey Pista
Dott. Marcello Bicini